

## **TI\_GERICHTE 16.2014.20 vom 19. Oktober 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-10-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2014.20](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2014.20)

FR: TI\_GERICHTE 16.2014.20 du 19 octobre 2015

IT: TI\_GERICHTE 16.2014.20 del 19 ottobre 2015

### **Regeste**

Mandato - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice al più presto l'8 aprile 2014, sicché il reclamo, introdotto il 24 aprile 2014 (cfr. timbro sulla busta d'invio raccomandato) è senz'altro tempestivo.

#### **E. 2**

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).

#### **E. 3**

Il Giudice di pace ha accertato che sia nella procedura in esame sia in quella precedente di conciliazione, l'attrice si era limitata a presentare come prova a sostegno delle sue domande, la fattura da lei emessa il 30 gennaio 2012 per prestazioni professionali a favore della convenuta, in cui ha indicato di avere allestito “un memorandum relativo al progetto immobiliare in Via \_\_\_\_\_” e di avere avuto incontri “con il proprietario del terreno per esposizione del progetto” e “con i legali del venditore”. Tuttavia, ha soggiunto, la convenuta contesta di averle affidato l'incarico di eseguire le prestazioni elencate nella

fattura e agli atti non vi è alcuna documentazione che le provi, benché “il memorandum è un documento, l'esposizione di un progetto lo si fa con un progetto; normalmente incontri con dei legali sono confermati da scritti e appunti”. Ciò posto, egli ha respinto la petizione, considerando che l'attrice, a cui incombeva giusta l'art. 8 CC l'onere della prova, non ha dimostrato la fondatezza delle sue pretese. C

#### **E. 4**

Per la reclamante il Giudice di pace, anziché accertare che la fattura in esame è stata da lei emessa nei confronti della convenuta, ha indicato erroneamente il contrario. Il che è vero, ma trattandosi – con ogni evidenza – di una palese svista, essa non ha avuto nessuna conseguenza sul merito della vertenza. Su questione non occorre dilungarsi.

#### **E. 5**

La reclamante contesta la decisione del Pretore, ribadendo di avere concluso con la convenuta un mandato “consistente nell'analisi degli aspetti fiscali di un'ipotizzata operazione immobiliare” e che non avrebbe avuto motivo di effettuare tale analisi se non su richiesta della controparte. A sostegno della sua versione dei fatti, propone l'audizione di \_\_\_\_\_ M\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ R\_\_\_\_\_, produce una email del 1° febbraio 2011 inviatale da E\_\_\_\_\_ M\_\_\_\_\_, amministratore unico della società CO 1 e l'estratto del Registro fondiario riguardante la particella n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_. Se non che l'art. 326 cpv. 1 CPC vieta alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova ( Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). Premesso ciò, l'assunzione di testimonianze, non formulata davanti al primo giudice, è inammissibile, così come lo è la nuova documentazione prodotta per la prima volta con il reclamo. Quanto al fatto che secondo la reclamante il memorandum da lei allestito dimostrerebbe l'asserito incarico affidatole dalla convenuta, contrariamente a quanto da lei affermato, dal fascicolo processuale risulta che in prima sede nessun memorandum è stato prodotto, sicché l'allestimento di questo documento si esaurisce in una mera allegazione di parte, per nulla dimostrata. Per il resto, la reclamante contrappone la propria opinione a quella del primo giudice senza nemmeno pretendere che i fatti accertati dal primo giudice siano manifestamente errati, ovvero insostenibili, né sostenere che egli abbia erroneamente applicato il diritto. In siffatte circostanze, la decisione del Giudice di pace resiste alla critica. Ne discende che il reclamo – non motivato in modo sufficiente – si rivela irricevibile e può pertanto essere deciso in virtù dell'art. 48 b lett. a n. 2 LOG.

#### **E. 6**

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica assegnare all'opponente un'indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la redazione delle osservazioni non avendole causato spese di rilievo. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Le spese processuali di fr. 350.– sono poste a carico della reclamante. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano ovest. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente  
La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli

art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.